



Dipartimento Tutela Ambientale

U.O. Rifiuti Attività estrattive ed A.I.A

Determinazione n° REGDE / 1107 / 2014

Lodi 14-11-2014

(Tutela Ambientale - 203 - 2014)

OGGETTO: ARCHIVIAZIONE DOMANDA DI RINNOVO DELL'AIA DELLA SOCIETÀ LGC APPLICAZIONI GALVANICHE S.R.L., CON SEDE LEGALE IN VIA MAZZINI N.2, 26866 S. ANGELO LODIGIANO E IMPIANTO IN VIA P. NENNI N.20/22, 26845 CODOGNO (LO), AI SENSI DELLA CIRCOLARE REGIONALE 4 AGOSTO 2014 N.6 E PROROGA DURATA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. REGDE/474/2010 DEL 12/02/2010

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO II

Attesa la propria competenza derivante dal Decreto n. REGDP/98/2013 del 18/12/2013;

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. REGDE/474/2010 del 12/02/2010 alla società L.G.C. S.n.c. di Boiocchi Pietro & C., con sede legale in Codogno (LO), via Adda (Mulino Serino) e stabilimento in Comune di Codogno (LO), Via P. Nenni n.20/22 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. per l'attività di cui al punto 2.6 " *Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30m³*";
- con determinazione Dirigenziale n. REGDE/511/2014 del 20/05/2014, è stata volturata a favore della ditta L.G.C. Applicazioni Galvaniche S.r.l. l'AIA rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. REGDE/474/2010 del 12/02/2010 della Provincia di Lodi alla Società L.G.C. di Boiocchi Pietro & C.;
- in data 05/08/2014 (prot.Prov.n.24333) la società L.G.C. Applicazioni Galvaniche S.r.l. ha presentato domanda di rinnovo dell'AIA rilasciata con n. REGDE/474/2010 del 12/02/2010;
- in data 28/10/2014 (prot.Prov.n.32333) la società L.G.C. Applicazioni Galvaniche S.r.l. ha inviato nota con cui chiede di archiviare la domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale dal momento che la stessa autorizzazione, in accordo alla Circolare n.6/2014, ha validità 10 anni;

Richiamati:

- il D.Lgs. 46/2014: " *Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*" e precisamente l'art.7 " *Modifiche al Titolo III - bis, della Parte Seconda, del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n.152, e successive modificazioni*";
- la Circolare regionale 4 Agosto 2014 n.6 " *Primi indirizzi sulle modalità applicative della disciplina in materia di Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A) recata dal Titolo III - bis alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n.152 alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto legislativo 4 marzo 2014, n.46*";
- La Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27/10/2014 Prot.0022295 GAB " *Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006. N.152, alla luce delle modifiche introdotte dal*

decreto legislativo 4 marzo 2014, n.46”

Visti il punto 3 lett. b),c) e d) della Circolare Ministeriale sopra specificata:

- *lett. b) ai sensi delle disposizioni transitorie recate dall'articolo 29 decreto legislativo 4 marzo 2014, n.46, i procedimenti di rinnovo periodico avviati dopo il 17 gennaio 2013 ed in corso, sono convertiti in procedimenti di riesame, senza connesso aggravio tariffario;*
- *lett. c) qualora riferiti a provvedimenti con scadenza successiva al 10 Aprile 2014, i procedimenti di cui al punto b) sono archiviati, ove il gestore lo richiama in esito allo specifico carteggio di cui al punto d);*
- *lett. d) sono prorogate le scadenze di legge delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) in vigore alla data del 11 aprile 2014 (di fatto la loro durata è raddoppiata). Peraltro spesso nei provvedimenti di AIA è riportata espressamente la prevista data di rinnovo, e pertanto la violazione di tale scadenza potrebbe essere considerata violazione di una condizione autorizzativa. Per tale motivo è opportuno che la ridefinizione della scadenza sia resa evidente da un carteggio tra gestore e autorità competente, anche in forma di lettera circolare, che confermi la applicazione della nuova disposizione di legge alla durata delle AIA vigenti, facendo salva la facoltà per l'autorità competente di avviare di sua iniziativa un riesame alla data del previsto rinnovo. Da tale carteggio, inoltre, dovrà risultare chiaramente come gestire la proroga, fino alla nuova scadenza, delle eventuali fidejussioni prestate quale condizione della efficacia dell'AIA.”.*

Considerato che in questo momento non si ritiene ci siano i presupposti per procedere ad un riesame dell'AIA e pertanto si ritiene di confermare le prescrizioni vigenti;

Ritenuto opportuno, sulla base della normativa sopracitata e sulla base della richiesta pervenuta da parte della società in data 28/10/2014, di prendere atto che la domanda di rinnovo AIA pervenuta il 05/08/2014 (prot.Prov.n.24333) da parte della ditta L.G.C. Applicazioni Galvaniche S.r.l., con sede legale in via Mazzini n.2, 26866 S. Angelo Lodigiano e impianto in Codogno (LO), via P. Nenni n.20/22 Codice fiscale/Partita IVA 08507850967, è da archiviare;

Ritenuto opportuno inoltre di prendere atto che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014, la scadenza dell'autorizzazione di cui alla Determinazione Dirigenziale AIA n. REGDE/474/2010 del 12/02/2010 è il 12/02/2020;

Fatta salva per l'autorità competente l'attivazione delle procedure di riesame qualora ne ricorrano i presupposti;

Richiamato infine:

- *l'art. 29-sexies “Autorizzazione integrata ambientale” comma 9-sexies del D.Lgs.152/2006 s.m.i.: “Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabilite le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), con particolare riguardo alle metodiche di indagine ed alle sostanze pericolose da ricercare con riferimento alle attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda.”*
- *L'art.29-sexies comma 9-septies: “A garanzia degli obblighi di cui alla lettera c del comma 9-quinquies, l'autorizzazione integrata ambientale prevede adeguate garanzie finanziarie, da prestare entro 12 mesi dal rilascio in favore della regione o della provincia autonoma territorialmente competente. Con uno o più decreti del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti criteri che l'autorità competente dovrà tenere in conto nel determinare l'importo di tali garanzie finanziarie.”;*

Ritenuto che all'emanazione dei decreti Ministeriali sopra citati la società è tenuta ad adeguarsi nei modi e nei tempi alla presentazione della relazione di riferimento e alla prestazione della polizza fideiussoria secondo gli indirizzi forniti dal Ministero competente;

Vista la relazione di istruttoria dell'U.O. Rifiuti, attività estrattive ed A.I.A. del 11/11/2014 in atti al n.prot.33805;

Dato Atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per la scrivente Amministrazione;

Attestata sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza amministrativa;

DETERMINA

1. di archiviare la domanda di rinnovo dell'AIA pervenuta in data 05/08/2014 (prot.Prov.n.24333) da parte della società LGC Applicazioni Galvaniche S.r.l.;
2. di prendere atto che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs.46/2014, la durata dell'autorizzazione di cui alla Determinazione Dirigenziale AIA n. REGDE/474/2010 del 12/02/2010 della Provincia di Lodi, rilasciata alla società L.G.C.di Boiocchi Pietro & C., e volturata successivamente con Determinazione Dirigenziale n.REGDE/511/2014 del 20/05/2014 a favore della società L.G.C. Applicazioni Galvaniche S.r.l. con sede legale in S. Angelo Lodigiano (LO), via Mazzini n.2, e impianto sito in Codogno, via Pietro Nenni (LO) è estesa al 12/02/2020;
3. di richiedere, all'emanazione dei decreti Ministeriali attuativi, alla società L.G.C. Applicazioni Galvaniche S.r.l. di adeguarsi nei modi e nei tempi alla presentazione della relazione di riferimento e alla prestazione della polizza fideiussoria secondo gli indirizzi forniti dal Ministero competente;
4. di mantenere inalterati ogni altra prescrizione e condizione della Determinazione Dirigenziale AIA n. REGDE/474/2010 del 12/02/2010 della Provincia di Lodi;
5. di far presente che ai sensi dei commi 1,2,3 e 4 dell'art.29 octies del titolo III bis della parte seconda del D.Lgs.152/2006 s.m.i.:
 - comma 1: *“l'autorità competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative conclusioni”*;
 - comma 2: *“il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione. omissis”*...;
 - comma 3: *“il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione”*
 - comma 4: *“Il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque nei casi di cui alle lettere da a) a e) di cui al medesimo comma 4”*;
6. di far presente che, come previsto dal comma 5 dell'art.29 octies del DLgs.152/2006 nei casi di cui al comma 3, lettera b) dell'art.29 octies del D.Lgs.152/2006 la domanda di riesame deve essere comunque presentata entro il termine ivi indicato. Nel caso di inosservanza del termine indicato al comma 3, lettera b) dell'art.29 octies del D.Lgs.152/2006 l'autorizzazione si intende scaduta. Come previsto dal comma 11 dell'art.29 octies del D.Lgs.152/2006 s.m.i. fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;
7. di riservarsi di revisionare l'Allegato Tecnico qualora dovesse essere emanata normativa più restrittiva ai sensi dell'art.29 - octies del D.Lgs.152/2006 s.m.i. e ai sensi del D.Lgs. 46/2014;
8. di riservarsi l'attivazione della procedura di riesame qualora ne ricorrano i presupposti;
9. di disporre che il presente atto venga trasmesso ai soggetti interessati:
 - L.G.C. Applicazioni Galvaniche S.r.l.
 - Comune di Codogno (LO),
 - A.R.P.A. della Lombardia (Dipartimento di Lodi)
 - Comando provinciale dei Vigili del Fuoco
 - ASL della Provincia di Lodi

- Ufficio d'Ambito della Provincia di Lodi
- S.A.L. Società Acqua Lodigiana S.r.l.

Di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

IL DIRIGENTE: Marco Vignati

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82)